

Codice A1610B

D.D. 9 giugno 2020, n. 257

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. NOVARA (NO) - Intervento: Sostituzione portone carraio e posa colonnina ricarica per automobili elettriche, immobile sito in via Tondoli, 2 angolo via XXIII Marzo 1849 omissis Autorizzazione paesaggistica.



ATTO N. DD-A16 257

DEL 09/06/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. NOVARA (NO) - Intervento: Sostituzione portone carraio e posa colonnina ricarica per automobili elettriche, immobile sito in via Tondoli, 2 angolo via XXIII Marzo 1849 omissis Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della omissis pervenuta dal Comune di NOVARA (NO), volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 ("Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela

paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che al momento della presentazione dell'istanza il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risultava idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo a quella data dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione (allegato 1);

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto (allegato 2);

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che ha previsto, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESPAE/163/2020A/A1600A

Rif. n. 27056/A1610B del 10/03/2020

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: NOVARA (NO)
Intervento: Sostituzione portone carraio e posa colonnina ricarica per
automobili elettriche, immobile sito in via Tondoli, 2 angolo via XXIII Marzo
1849 – [REDACTED]
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di NOVARA (NO) con comunicazione PEC in data 09/03/2020, acquisita in data 10/03/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nella sostituzione dell'attuale portone di sicurezza scorrevole realizzato in ferro con pannello grecato e posto sul prospetto verso la via Tondoli dell'edificio ad uso commerciale in oggetto con un portone di sicurezza, sempre ad anta scorrevole, in ferro con pannello goffrato e di dimensioni pressochè invariate rispetto all'esistente; è prevista la contestuale installazione nel cortile di proprietà di una colonnina per ricarica di n. 2 automobili elettriche, con i relativi apprestamenti tecnici ("totem" di segnalazione e barriere antiurto, segnaletica orizzontale),

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di NOVARA (NO) non risulta al momento idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,


accertato che l'intervento proposto ricade all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.G.R. 135-13400 del 9 marzo 1992 avente per oggetto: *"Integrazione degli elenchi delle località soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 - Località Bicozza e Valle dell'Arbogna in Comune di Novara"* per il singolare interesse paesistico ed ambientale, nonché storico e culturale; l'intervento appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda A080 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

considerato che gli interventi previsti, per posizionamento, dimensioni nonché per tipologia e colorazioni impiegate – analoghe a quelle esistenti - non comportano alterazioni sensibili alla percezione consolidata del contesto,

considerato pertanto che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.,

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:



N. prog	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file	Impronta file
1	<i>Documentazione fotografica - esistente</i>	07569510154-04032020-1103.010.PDF.P7M	1839882d49fc9564b6455c4af8b7149a5ac069491a7598b93d90d816becf9032
2	<i>Fotosimulazione progetto</i>	07569510154-04032020-1103.011.PDF.P7M	8eb824f2c910de5d71dbf63e746326dbb934b81b17a674fa6d2a344004edf7f2
3	<i>Elaborato grafico - estratto catastale</i>	07569510154-04032020-1103.013.PDF.P7M	929c5d09986487e7830bacc45ebefe62dc8ef36d8c07b8ffddc89d7cc6ac28d3
4	<i>Ptr Ovest Ticino - documentazione</i>	07569510154-04032020-1103.014.PDF.P7M	ba9b137628ee5112d779f002e5ebb8441ec76cd0b4e43a8c75132db52397517c
5	<i>Piano Paesistico Terrazzo Novara Vespolate - documentazione</i>	07569510154-04032020-1103.015.PDF.P7M	6954b3dd3a6de6568efd33b23657b048cb95594cdec3d89f5e3b3f9ca7ae431e
6	<i>Piano Territoriale di coordinamento provinciale - documentazione</i>	07569510154-04032020-1103.016.PDF.P7M	50d09ffa4c4b9fcec06285043dec212dd248f173c2a3922eb9dfc3afeb3f2bd7
7	<i>Ppr e scheda Catalogo n. A080</i>	07569510154-04032020-1103.017.PDF.P7M	491a821a54815cff63ca39ca66c5ff68dde46a4e011d858088c12b0ff7d3b7f8
8	<i>PRGC Novara - documentazione</i>	07569510154-04032020-1103.018.PDF.P7M	c72fc080bc6ee13bddcf86776e6104015f67674e6e40ae34c21936ccc474517d
9	<i>Planimetria - stato di fatto</i>	07569510154-04032020-1103.019.PDF.P7M	7703f3bac36250c8d25e7b0f9207fec5c5b3027d4931bab13fe0a087679e0ae
10	<i>Prospetti - stato di fatto</i>	07569510154-04032020-1103.020.PDF.P7M	b710dec12acd16ded81e668cf56407ec34cc2382799be6dfeccd52b4b63c8e4b
11	<i>Planimetria - stato di progetto</i>	07569510154-04032020-1103.021.PDF.P7M	503fb8aba4ff5c809431df52bd6eac6f29f532c78c0bfc1d6b6c4dee318cb52e
12	<i>Prospetti - stato di progetto</i>	07569510154-04032020-1103.022.PDF.P7M	e39f773b4dd7d996abd13188f00af2ba5f2f83454149cf7833e8d5d32ef1fb6d
13	<i>Planimetria - confronto</i>	07569510154-04032020-1103.023.PDF.P7M	c506e76ab8a5450c37e0dbd1e5ed354832343046f435e18eef51db6bd0058227
14	<i>Prospetti - confronto</i>	07569510154-04032020-1103.024.PDF.P7M	6b6165b2bf3b3cadf558c547ad87e76a44aeb01047ae24d0e53ecacce607c6fa
15	<i>Particolari colonnina ricarica</i>	07569510154-04032020-1103.025.PDF.P7M	70799bc4721cd09cc89578e95596f3a0c728ee3ccf169ad8db08d4ac76783743
16	<i>Relazione paesaggistica semplificata</i>	07569510154-04032020-1103.026.PDF.P7M	00714e76cabd4bc90bf2bf2165157b3859307292d500dfe5a9e2110842255f7e

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

3/3



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA NOVARA
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara,

Alla Regione Piemonte

Prot. n. <vd. mail di trasmissione>

All.

Class.

OGGETTO:

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE: NOVARA - (NO)

Sostituzione portone carraio e posa colonnina ricarica per automobili elettriche

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 02.04.2020 (vs prot. 32772 del 02.04.2020)

protocollo entrata richiesta n.3875 del 03.04.2020

RICHIEDENTE: [redacted] - Privato

PROCEDIMENTO: Autorizzazione interventi su beni paesaggistici (art. 146 d.lgs 42/2004 e s.m.i - D.P.R. 31/2017)-

PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO: Regione Piemonte - Pubblico

ALTRO CONTENUTO:

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Visto l'art. 103 del D.L. 17.03.2020 n.18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed inoltre l'art. 37 del D. L. 8.04.2020 n. 23, riguardanti la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.LGS. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte, nel rispetto delle prescrizioni impartite nella nota citata dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa del provvedimento autorizzativo.

Il Responsabile dell'Istruttoria
arch. A. Ferrante



per il **SOPRINTENDENTE** *ad interim*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo